



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
D'ALESSANDRO - VOCINO**

Via Dei Sanniti, 12- 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
TEL. 0882/473974
Cod. Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716
e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "D' ALESSANDRO-VOCINO"-SANNICANDRO GARGANICO

Prot. 0008685 del 20/10/2025

VII (Uscita)

Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti
Al personale Ata

Albo

OGGETTO: *Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado – Organo di garanzia.*

Si avvisa che in data odierna – 20/10/2025 – viene pubblicato il *Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado* e il Regolamento relativo all'*Organo di garanzia* approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/10/2025.

Il suddetto Regolamento viene pubblicato in *Albo on line* e rimane a disposizione per la consultazione in *Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali, Atti amministrativi generali*.

Si allega *Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado* e il Regolamento relativo all'*Organo di garanzia*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco G. DONATACCIO

Firmato digitalmente



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
D'ALESSANDRO - VOCINO**

Via Dei Sanniti, 12- 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
TEL. 0882/473974
Cod. Mecc. FGIC87900R - C.F. 93071610716
e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO

*di disciplina degli studenti e delle studentesse
della scuola secondaria di primo grado
Organo di garanzia*

Aggiornato al 17/10/2025



PARTE PRIMA

Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Capo individua i comportamenti degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado che configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti nella comunità scolastica e ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, tenendo conto del contenuto della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
2. Laddove nel presente Regolamento viene citato "lo studente" o la "studentessa" si deve leggere ed intendere "studente o studentessa della scuola secondaria di primo grado".
3. Sono assunti a criteri guida cui attenersi, i seguenti punti:
 - a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente e della studentessa attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 - b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 - c. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento degli studenti e delle studentesse può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
 - d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 - e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 2 - Categorie delle mancanze e delle sanzioni

1. Le categorie delle mancanze disciplinari e le relative sanzioni contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:

N.ro	MANCANZE	SANZIONI
1	Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale negli impegni di studio	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio
2	Assenze ingiustificate	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio
3	Utilizzo non autorizzato del cellulare in classe	1ª violazione Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2ª violazione Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da 1 a 2 giorni 3ª violazione Altro allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da 1 a 2 giorni Ulteriori violazioni Ulteriori allontanamenti dello studente o della studentessa dalle lezioni da 1 a 2 giorni con votazione del comportamento non superiore a 6



N.ro	MANCANZE	SANZIONI
4	Non osservanza delle disposizioni organizzative interne e in materia di sicurezza	1. Ammonizione verbale o scritta 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio 3. Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a cinque giorni
5	Allontanamento dalla classe, non autorizzato dal docente o da personale addetto	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio 3. Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a cinque giorni
6	Offesa alla religione e alle istituzioni	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio 3. Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a cinque giorni
7	Offesa al decoro e alla dignità della persona	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio 3. Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a dieci giorni
8	Atti e comportamenti che configurano un danno all'ambiente scolastico, alle strutture e al patrimonio della scuola	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio 3. Risarcimento del danno provocato e allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a dieci giorni. L'obbligo del risarcimento sussiste anche quando il danno sia arrecato in ambienti diversi dalla scuola durante lo svolgimento di attività programmate dalla scuola
9	Atti, comportamenti e reati che determinano danni alla persona (tra cui l'acquisizione e la diffusione di dati personali attraverso l'uso di apparecchi elettronici), violano la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) o che causano pericoli per l'incolumità delle persone (ad es.: incendio, allagamento, ecc.) nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.	1. Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a quindici giorni 2. Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
10	Con riferimento alla fattispecie di cui al precedente punto 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	1. Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

2. L'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni è comminato soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni.

3. L'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni è comminato soltanto se il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.



4. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni o l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente o studentessa responsabile.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente o la studentessa e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
6. Per l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, per lo studente o la studentessa responsabile, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione scolastica.
7. Per l'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, per lo studente o la studentessa responsabile, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero dei giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo di cui all'art. 8-ter del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
8. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 134/2025, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
9. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente o della studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
10. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
11. Nei casi delle mancanze di cui al n.ro 9 della tabella di cui al precedente comma 1, si applica, per quanto possibile, il disposto di cui al precedente comma 5.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
13. Le sanzioni di cui alla tabella del comma 1, si applicano a partire dall'entrata in vigore del DPR 8 agosto 2025, n. 134.

Art. 3 - Aggravanti ed attenuanti

1. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, si terrà conto:
 - a. della gravità dell'azione o offesa compiuta;
 - b. dell'eventuale ravvedimento operoso da parte dello studente o della studentessa;
 - c. dell'eventuale riparazione del danno;
 - d. dei casi di recidiva.
2. In presenza di attenuanti e/o di aggravanti, tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.
3. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, sono cumulabili tra loro.



Art. 4 - Organi competenti

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, sono irrogate dai seguenti organi competenti:

ORGANO	SANZIONE
Docente	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Può proporre al Dirigente scolastico o al Consiglio di Classe di irrogare tutte le altre sanzioni previste nella tabella dell'art. 2, comma 1.
Dirigente scolastico	1. Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori dello studente o studentessa minorenni) 2. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio
Consiglio di classe	1. Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio 2. Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a quindici giorni
Consiglio d'Istituto	1. Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 2. Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico 3. Esclusione dello studente o della studentessa dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Art. 5 - Riparazioni

1. Le sanzioni disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare anche la riparazione pratica del danno che si è verificato: pertanto in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione disciplinare sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Art. 6 - Casi di rilevanza penale

1. In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente o della studentessa responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.

2. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica sino a quando cessi la condizione di pericolo.

3. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente o studentessa sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente o studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 7 - Procedure

1. La sanzione disciplinare viene irrogata in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

2. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente o ad una studentessa anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

3. Nei casi di *Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori in caso di studente o studentessa minorenni)*:

- a. Qualora la sanzione disciplinare sia irrogata dal docente che si trova nella classe dello studente o studentessa, il docente procede sul momento alla contestazione della mancanza e la annota sul registro di classe in maniera sommaria; lo studente o la studentessa deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni (Sul registro di classe cartaceo va riportato: il nominativo dello studente o della studentessa per il/la quale viene avviato il procedimento disciplinare e la sanzione che si intende irrogare. Sul registro elettronico, nella parte visibile alla sola famiglia dello studente o studentessa minorenni per il/la quale viene avviato il procedimento disciplinare, deve essere ri-



portato: il nominativo dello studente o della studentessa per il/la quale viene avviato il procedimento disciplinare, la sanzione irrogata, il fatto accaduto e le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa). Il docente che irroga la sanzione deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, contenente le motivazioni della contestazione d'addebito, la sanzione disciplinare che si è irrogata, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni.

- b. Qualora la sanzione disciplinare sia irrogata da altro personale o da docente che non insegna nella classe frequentata dallo studente o studentessa, questi deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, contenente le motivazioni della contestazione d'addebito, la sanzione disciplinare irrogata, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni. Il Dirigente scolastico provvederà a notificare la sanzione disciplinare alla famiglia dello studente o della studentessa minorenni.
- c. Qualora la sanzione disciplinare sia irrogata dal Dirigente scolastico questi provvederà a convocare la famiglia dello studente o della studentessa minorenni perché lo studente o la studentessa possa esporre le proprie ragioni. Il Dirigente scolastico provvederà dunque a notificare la sanzione disciplinare alla famiglia dello studente o della studentessa minorenni, anche nel caso in cui la famiglia dello studente o studentessa minorenni non offra alcuna ragione non presentandosi alla convocazione.

4. Nel caso di *Esclusione dello studente o della studentessa dalla partecipazione a viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e ad iniziative culturali e ricreative non rientranti nell'ambito del curriculum obbligatorio*, il Dirigente scolastico provvederà a convocare la famiglia dello studente o della studentessa minorenni perché lo studente o la studentessa possa esporre le proprie ragioni. Il Dirigente scolastico provvederà dunque a notificare la sanzione disciplinare alla famiglia dello studente o della studentessa minorenni, anche nel caso in cui la famiglia dello studente o studentessa minorenni non offra alcuna ragione non presentandosi alla convocazione.

5. Nel caso di *Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a quindici giorni*, nel caso di *Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni*, nel caso di *Esclusione dello studente o della studentessa dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*:

- a. Qualora la sanzione disciplinare sia proposta dal docente che si trova nella classe dello studente o della studentessa, il docente che avanza la proposta di sanzione disciplinare procede sul momento alla contestazione della mancanza e la annota sul registro di classe in maniera sommaria; lo studente o la studentessa deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni (Sul registro di classe cartaceo va riportato: il nominativo dello studente o della studentessa per il/la quale viene avviato il procedimento disciplinare e la sanzione che si propone di irrogare. Sul registro elettronico, nella parte visibile alla sola famiglia dello studente o studentessa minorenni per il/la quale viene avviato il procedimento disciplinare, deve essere riportato: il nominativo dello studente o della studentessa per il/la quale viene avviato il procedimento disciplinare, la sanzione che si propone di irrogare, il fatto accaduto e le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa). Il docente che propone di irrogare la sanzione deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, contenente le motivazioni della contestazione d'addebito, la sanzione disciplinare che si intende irrogare, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni. Il Dirigente scolastico provvederà a convocare l'organo competente di cui all'art. 4 del presente regolamento a seconda della sanzione disciplinare che si propone di irrogare. La decisione assunta dall'organo competente viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente o della studentessa minorenni.
- b. Qualora la sanzione disciplinare sia proposta da altro personale o da docente che non insegna nella classe frequentata dallo studente o studentessa, questi deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, contenente le motivazioni della contestazione d'addebito, la sanzione disciplinare che si intende irrogare, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni. Il Dirigente scolastico provvederà a convocare l'organo competente di cui all'art. 4 del presente regolamento a seconda della sanzione disciplinare che si propone di irrogare. La decisione assunta dall'organo competente viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente o della studentessa minorenni.
- c. Qualora la sanzione disciplinare sia proposta dal Dirigente scolastico questi provvederà a convocare la famiglia dello studente o della studentessa minorenni perché lo studente o la studentessa possa esporre le proprie ragioni. Il Dirigente scolastico provvederà a convocare l'organo competente di cui all'art. 4 del presente regolamento a seconda della sanzione disciplinare che si propo-



ne di irrogare. La decisione assunta dall'organo competente viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente o della studentessa minorenni

6. Nel fascicolo custodito dal Dirigente scolastico viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta riferita alla sanzione disciplinare irrogata.

7. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica, in attesa di espletare le procedure previste.

Art. 8 - Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari, irrogate allo studente o alla studentessa, chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito **Organo di garanzia** interno alla scuola; tale ricorso va presentato al Dirigente scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. I ricorsi presentati fuori il termine prescritto non saranno in nessun caso presi in considerazione.

2. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti e delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui al DPR n. 249, del 24/06/98 e ss.mm.ii.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di garanzia per discutere della sanzione disciplinare, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del personale, dell'Organo collegiale che ha irrogato la sanzione: Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto, della famiglia dello studente o studentessa minorenni, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di garanzia.

6. L'Organo di garanzia si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

7. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

8. Ogni decisione dell'Organo di garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

9. L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, rinviando eventualmente la determinazione all'organo competente per un riesame della questione.

10. Nel caso in cui l'Organo di garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dello studente o studentessa, al Consiglio di Classe interessato o al Consiglio di Istituto. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

11. Nel caso in cui l'Organo di garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori dello studente o studentessa minorenni che l'hanno impugnata.

12. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

13. Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia interno dell'Istituto scolastico è ammesso ricorso all'Organo di garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

PARTE SECONDA

Art. 9 - Organo di garanzia: composizione e designazioni

1. L'Organo di garanzia dell'Istituto Comprensivo D'Alessandro-Vocino è composto da cinque membri:

- a. n. 1 Dirigente scolastico (o un suo delegato), che lo presiede e ne designa il Segretario
- b. n. 2 docenti, designati dal Consiglio d'Istituto
- c. n. 2 genitori eletti dai genitori degli studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto



2. Sono individuati anche n. 2 membri supplenti che subentrano ai membri effettivi nei casi di incompatibilità:
 - a. n. 1 docente, membro supplente, designato dal Consiglio di Istituto
 - b. n. 1 genitore, membro supplente, individuato nel primo dei genitori non eletto
3. I membri dell'Organo di garanzia vengono designati ed eletti secondo le seguenti modalità:
 - a. I due docenti effettivi e il docente supplente vengono designati dal Consiglio di Istituto durante la prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di istituto stesso tra i docenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto.
 - b. I due genitori effettivi e il genitore supplente vengono eletti tra i genitori degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado in occasione delle elezioni di rinnovo del Consiglio di Istituto; le elezioni hanno luogo secondo il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i soli genitori della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; una lista elettorale può contenere fino a n. 6 candidati; risultano membri effettivi i primi due genitori eletti; risulta membro supplente il terzo dei genitori eletti. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione nell'Organo di garanzia, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio; qualora, durante il triennio di validità, occorra sostituire il genitore effettivo eletto a suo tempo, si procederà alla surroga con il primo dei genitori supplenti e, se questi non sia più disponibile con il secondo dei genitori non eletti e così via. Oltre alla naturale scadenza del mandato, si procederà ad una nuova elezione per quella componente per la quale venga meno la rappresentanza eletta.
4. L'Organo di garanzia resta di norma in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto.
5. L'Organo di garanzia scaduto per compimento del mandato resta in carica sino all'insediamento del nuovo Organo di garanzia; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
6. L'Organo di garanzia può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.
7. Decadono dall'Organo di garanzia i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
8. I genitori degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado decadono il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione da parte dei figli.
9. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola secondaria di primo grado.
10. Il Dirigente scolastico o il suo delegato non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a, studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado, studenti o studentesse appartenenti alla classe frequentata dal proprio figlio/a.
11. Il genitore componente dell'Organo di garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a, studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado, studenti o studentesse appartenenti alla classe frequentata dal proprio figlio/a.
12. I docenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado o propri studenti o studentesse.
13. Nel caso si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti commi 10-11-12, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
14. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti.

Art. 10 - Organo di garanzia: funzionamento

1. L'Organo di garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di garanzia anche con un solo giorno di anticipo.



3. Per la validità delle deliberazioni assunte non è mai necessario che siano presenti tutti i membri dell'Organo di garanzia; è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (tre componenti).
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di garanzia.
14. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Le votazioni sono segrete quando si faccia riferimento a persone.
5. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Il verbale della riunione dell'Organo di garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla riservatezza dei dati.
7. L'Organo di garanzia si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.